

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, N. 38 “Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza” – Artt. 5, 6.

Publicata nel B.U. Lazio 20 novembre 2002, n. 32, S.O. n. 7.

(...)

Art. 5

Nomina, incompatibilità e revoca.

1. Il garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni può essere rieletto una sola volta.
2. Il garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali ⁽³⁾.
3. La carica di garante è incompatibile con quella di:
 - a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale;
 - b) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
 - c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4. La carica di garante è inoltre incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, subordinato, commercio o professione.
5. Il conferimento della carica di garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni, e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 186, comma 8, lettera a), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «2. Può essere eletto garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o equipollenti, in lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia o equipollenti;

b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;

c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, alla prevenzione del disagio ed all'intervento sulla devianza minorile.».

Art. 6

Trattamento economico.

1. Al garante è attribuita un'indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale ⁽⁴⁾.

1-bis. Al garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali ⁽⁵⁾.

(4) Comma dapprima modificato dall'*art. 186, comma 8, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4* e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 15, lettera a), L.R. 16 novembre 2015, n. 15*, a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 17, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Al garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese di trasporto ed il trattamento di missione nel limite del sessanta per cento di quanto spetta ai consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.».

(5) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 15, lettera b), L.R. 16 novembre 2015, n. 15*, a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 17, della medesima legge*).

(...)